



COMUNE DI NOLA
(Provincia di Napoli)
Piazza Duomo n. 1 – Tel. 0818226280/281

AVVISO ALLA CITTADINANZA

Il Dirigente Settore Programmazione Finanziaria e Tributi

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
Visto l'art. 1, commi da 639 a 714, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) che istituisce e disciplina l'imposta unica comunale (I.U.C.);
Visto il decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68;
Vista la Legge di Stabilità 2016 – n. 208/2015;
Vista la deliberazione del Commissario ad Acta n. 10 del 18/05/2018;

ricorda alla Cittadinanza che il giorno 17 dicembre 2018 scadono le rate (Saldo) IMU E TASI.

Per l'anno 2018 le aliquote approvate dal Commissario ad Acta sono:

| N.D. | TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI | Aliquote IMU ‰ | Aliquote TASI ‰ |
|------|---|----------------|-----------------|
| 1 | REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni | 10,6‰ | XXXXXX |
| 2 | Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (escluse cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 | XXXXXX | XXXXXX |
| 3 | Unità immobiliare (cat. A/1, A/8 e A/9) adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 | 3‰ | 3‰ |
| 4 | Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata | XXXXXX | XXXXXX |
| 5 | Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale | 7,6‰* | 2,8‰* |
| 6 | Per gli immobili classificati nelle categorie D | 10,6‰ | XXXXXX |
| 7 | Immobili locati ad uso abitativo | 7,6‰** | 2,8‰** |
| 8 | Aree fabbricabili | 10,6 ‰ | XXXXXX |
| 9 | Terreni agricoli condotti da CD o IAP | XXXXXX | XXXXXX |
| 10 | Terreni agricoli condotti da soggetti diversi da CD o IAP | 10,6‰ | XXXXXX |
| 11 | Fabbricati rurali strumentali | XXXXXX | 1‰ |
| 12 | Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati | XXXXXX | 1‰ |

* l'aliquota viene applicata sul 50% della base imponibile

** l'aliquota viene applicata sul 75% della base imponibile se locata a canone concordato

Solo per gli immobili A1/A8/A9 la **detrazione** d'imposta IMU è pari ad euro 200,00.

CODICI PER IL VERSAMENTO

CODICE CATASTALE DEL COMUNE: F924

I Codici tributo da utilizzare nel 2018 per l'IMU sono:

| |
|---|
| "3912" - denominato: "IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - art. 13, c. 7, D.L. 201/2011 - COMUNE"; |
| "3913" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE"; |
| "3914" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per i terreni - COMUNE"; |
| "3916" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE"; |
| "3918" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE"; |
| "3925" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO"; |
| "3930" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE"; |

I Codici tributo da utilizzare nel 2018 per la TASI sono

| |
|--|
| "3958" - Abitazione principale e relative pertinenze "3959" - Fabbricati rurali ad uso strumentale "3961" - Altri fabbricati |
|--|

NOVITA'

IMU: con la legge di stabilità 2016 n. 208/2015 viene introdotta una sola forma di comodato gratuito per il quale è prevista una riduzione del 50% della base imponibile (fatta eccezione per gli immobili classificati nelle categorie catastali A1/A8/A9).

Il comodato è consentito solo tra parenti di primo grado (figli e genitori) e per poterne beneficiare bisogna osservare i seguenti punti:

- Il comodante deve risiedere anagraficamente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
- Il comodatario deve utilizzare l'immobile concesso come "abitazione principale".
- Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A1-A8-A9.
- Il contratto di comodato deve essere registrato all'Agenzia delle Entrate.

Il venir meno di una sola condizione determina la perdita dell'agevolazione stessa.

I contribuenti dovranno presentare la dichiarazione IMU al Comune attestante il possesso dei requisiti sopra indicati e copia del contratto di comodato.

Per quanto riguarda i cittadini residenti all'estero, resta confermata la norma (legge di conversione del D.L. n. 47/2014, legge n. 80 del 23/05/2014 G.U. 27/05/2014) che considera adibita ad abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'anagrafe tributaria degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

TASI: LA TASI non è più dovuta sulle Abitazioni Principali e relative pertinenze.

La legge di stabilità prevede l'abolizione della Tasi anche per gli inquilini **che utilizzano l'unità immobiliare come abitazione principale**. La quota abolita agli inquilini non sarà a carico dei proprietari.

Questi ultimi continueranno a pagare una quota pari al 90% dell'imposta.

Le persone che si trovino nella condizione di: separazione o divorzio, la cui casa coniugale è stata assegnata all'ex coniuge da una sentenza, non dovranno pagare la TASI.

Si ricorda che, come previsto dall'art. 38 co. 1 del Regolamento IUC: *"Il versamento in fase di riscossione volontaria non è dovuto qualora l'importo annuo da versare è inferiore: ad euro 5,00, per l'imposta municipale propria; ad euro 2,00, per il tributo per i servizi indivisibili"*.

INFORMAZIONI

L'Ufficio Tributi del Comune di Nola è a disposizione dei Contribuenti per informazioni e chiarimenti:

- Il **martedì** dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso l'Ufficio Tributi, sito al primo piano del Comune di Nola - Piazza Duomo 1 Nola.
- Il **giovedì** dalle ore 16.00 alle 17.00 presso l'Ufficio Tributi, sito al primo piano del Comune di Nola - Piazza Duomo 1 Nola.

Tutta la documentazione è disponibile sul sito internet del Comune www.comune.nola.na.it

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare il numero: 0818226280/281 Ufficio Tributi -
e-mail: comunenola@pec.comune.nola.na.it

Nola 3 dicembre 2018

Il Dirigente
Dott. GIOVANNI FUSCO